

# Disposizioni Anticipate di Trattamento - DAT (bio testamento)

Legge 22 dicembre 2017 n. 219 – Decreto del Ministero della Salute del 10 dicembre 2019 n. 168

La legge sul bio testamento, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 22 dicembre 2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” è in vigore dal 31 gennaio 2018.

Le legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa *"esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari"*.

Si può quindi esprimere la propria volontà di accettare o rifiutare accertamenti e terapie in momenti della vita in cui non si sarà in grado di indicare consapevolmente tale opzione, secondo il principio che *"nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata"*.

Le DAT, come disciplinate dalla Legge 219/2017, delineano solo i trattamenti **durante la vita del disponente**, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi. Non riguardano invece le manifestazioni di volontà concernenti i trattamenti della persona dopo la morte quali, ad esempio, la cremazione e la destinazione delle ceneri o l’affidamento dell’urna cineraria.

Con Decreto 10 dicembre 2019 n. 168 del Ministro della Salute “Regolamento concernente la Banca dati nazionale destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT)”, in vigore dal 1 febbraio 2020, è stata attivata la Banca dati nazionale delle DAT destinata alla loro raccolta. La funzione della Banca dati è di assicurare la piena accessibilità delle DAT sia da parte del medico che ha in cura il paziente, in situazioni di incapacità di autodeterminarsi, sia da parte del disponente che del fiduciario da lui eventualmente nominato.

## Come esprimere le DAT

In previsione di una eventuale futura incapacità di poter esprimere le proprie volontà, la persona interessata, chiamata "disponente", può esprimere le "Disposizione anticipate di trattamento - DAT".

Tali disposizioni sono redatte con atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure con scrittura privata in forma cartacea consegnata personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

Chi esprime le DAT può indicare una persona di fiducia, denominata “fiduciario”, maggiorenne e capace di intendere e di volere, che lo rappresenta in modo conforme alle volontà espresse nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie nel momento in cui il disponente non fosse più capace di confermare le proprie intenzioni consapevolmente. L’accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo allegato alle DAT. Il nominativo del fiduciario che abbia formalmente accettato l’incarico, viene trasmesso alla Banca dati nazionale, a cui potrà accedere; la mancata accettazione da parte del fiduciario comporta l’impossibilità di trasmettere il suo nominativo alla Banca dati nazionale. Il disponente deve rilasciare copia delle DAT al fiduciario.

Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.

## Indicazioni utili sulle DAT

Le DAT si possono esprimere alternativamente:

- o dal notaio;
- o presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza;
- o presso le strutture sanitarie competenti nelle Regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT;
- o presso gli uffici consolari italiani.

Le DAT sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.

Le DAT vanno consegnate personalmente, e non da un incaricato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverla, di registrarla e di conservarla). **L'Ufficiale dello Stato Civile riceve solo DAT in forma cartacea, come scrittura privata.** Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito.

Le DAT sono registrate e conservate dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza.

Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.

L'interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia e inserendo:

- i dati anagrafici (cognome, nome, data di nascita, residenza nel Comune di Urbino, codice fiscale);
- l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT (ad esempio, in caso di malattia invalidante e irreversibile, etc.);
- il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche;
- data e firma.

### **Dove e come depositare le DAT**

Nel Comune di Urbino le DAT vanno consegnate personalmente presso l'Ufficio dello Stato Civile sito in Via Yuri Gagarin n.2, **esclusivamente su appuntamento.**

L'Ufficio può essere contattato da lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle 13:30, al numero 0722 309354 oppure 0722 309355.

All'appuntamento concordato il disponente deve presentarsi munito di:

- documento identificativo, in corso di validità e di una fotocopia dello stesso;
- tessera sanitaria/codice fiscale e di una fotocopia dello stesso;
- scrittura privata contenente le DAT e relativa fotocopia;
- se le DAT contengono anche la nomina del fiduciario, è necessario che ad esse sia allegata copia del documento di identità valido e codice fiscale/tessera sanitaria del fiduciario.

Per depositare le DAT è necessario compilare e presentare **l'allegato modulo**. Al momento della consegna il modulo viene protocollato e viene rilasciata una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio dove la documentazione è depositata e conservata.

### **Trasmissione DAT alla Banca dati nazionale**

La Banca dati nazionale, destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), di cui al Decreto del Ministero della Salute n. 168 del 10 dicembre 2019 che ne regola il funzionamento, è attiva dal 1 febbraio 2020.

Obiettivo della Banca dati è quello di effettuare la raccolta di copia delle DAT e di assicurare la piena accessibilità agli aventi diritto (disponente, medico curante, fiduciario se nominato).

Sulla base di quanto disposto dal D.M. n. 168 del 10/12/2019, si comunica che:

- per le DAT che saranno depositate a partire dal 1 febbraio 2020, ai fini della trasmissione delle stesse alla Banca dati nazionale, dovrà essere acquisito l'esplicito consenso del disponente, il quale pertanto dovrà essere informato di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 sulla privacy, noto anche come GDPR relativo alla protezione dei dati personali;
- per le DAT ricevute prima del 1 febbraio 2020, data di attivazione della Banca dati nazionale delle DAT, il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute, entro il 31/03/2020, un elenco nominativo delle persone che hanno espresso dichiarazioni anticipate di trattamento

antecedentemente alla realizzazione della Banca dati nazionale, al fine del loro inserimento in tale Banca dati;

- entro il 31 luglio 2020 il Comune dovrà trasmettere al Ministero della Salute le copie delle DAT dei disponenti di cui all'elenco nominativo sopracitato;
- le copie delle DAT depositate prima del 01/02/2020, da acquisire alla Banca dati nazionale entro il 31/07/2020, poiché prive di esplicito consenso del disponente, potranno su richiesta dello stesso disponente essere cancellate con le modalità previste dall'informativa rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 per il trattamento dei dati raccolti nella Banca dati nazionale per le DAT e che qui di seguito si riportano: richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede: "*Ministero della Salute - Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica - viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144 Roma*" o all'indirizzo mail: [direzionesistemainformativo@sanita.it](mailto:direzionesistemainformativo@sanita.it), ovvero tramite PEC a [DGSI@postacert.sanita.it](mailto:DGSI@postacert.sanita.it).

**Per ulteriori informazioni consultare il sito del Ministero della Salute:**  
<http://www.salute.gov.it/portale/dat/homeDat.jsp>